

ACCORDO DI METERING

AI SENSI DELL'ARTICOLO 4.4 DELLA DELIBERAZIONE 512/2021/R/GAS

Tra

Società Gasdotti Italia S.p.A. – con sede legale in Via della Moscova, 3 – 20121 Milano (MI), in seguito detta SGI, capitale sociale – 240.000 euro interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n° 04513630964 R.E.A. Milano n° 1753569 partita IVA n° 04513630964 qui rappresentata dal Rappresentante Legale e/o Procuratore munito di adeguati poteri.

(di seguito “**SGI**” o il “**Trasportatore**”)

e

_____ – con sede legale in _____
_____, in appresso detta Titolare dell’Impianto, - capitale sociale _____ euro interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n° _____, R.E.A. _____ n° _____, partita IVA n° _____, qui rappresentata da _____ in qualità di _____, giusta procura _____.

(di seguito il “**Titolare dell’Impianto**”)

in seguito, congiuntamente, le “Parti”.

Premesso che

- A. SGI svolge l'attività di interesse pubblico di trasporto e dispacciamento di gas naturale sulla propria rete di metanodotti in conformità al d.lgs. 164/2000 e alle regole definite nel Codice di Rete di Società Gasdotti Italia (di seguito: “Codice di Rete”), approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (già Autorità per l'energia elettrica e il gas) con Delibera n. 144/03, e suoi successivi aggiornamenti, e pubblicato sul sito internet di SGI.
- B. Il Titolare dell’Impianto è titolare di uno o più impianti di misura funzionali all’effettuazione dell’attività di misura presso impianti direttamente allacciati alla rete di trasporto di SGI presso uno o più Punti di Consegna e/o Riconsegna (punti fisici della rete nei quali SGI, previo conferimento di capacità di trasporto a uno o più Utenti del trasporto, rispettivamente prende in consegna o rende disponibile il gas per l'immissione o il prelievo dalla rete).
- C. Con deliberazione 512/2021/R/gas recante “Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto” (“Delibera”), ivi inclusa l'allegata “Regolazione dell'attività di misura presso le reti di trasporto del gas naturale” (“RMTG”, allegato A alla Delibera), l'Autorità ha provveduto al riassetto complessivo delle attività di misura definendo responsabilità e perimetro delle attività di metering e meter reading (come di seguito meglio definite), requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, predefiniti livelli di qualità del servizio, un sistema di monitoraggio dei requisiti e del rispetto dei livelli di qualità, nonché un sistema di incentivazione al rispetto dei predetti livelli di qualità del servizio.
- D. Per attività di misura si intende l'insieme delle attività sia di metering sia di meter reading, come disciplinata dalle pertinenti delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) e dal Codice di rete di SGI approvato con Deliberazione della medesima Autorità.

- E. Per attività di metering si intende l'insieme delle attività di installazione – comprese la progettazione, la messa in loco, la messa a punto e l'avvio - gestione e manutenzione dell'Impianto di misura e dei dispositivi che lo costituiscono – inclusi la verifica periodica del corretto funzionamento dei medesimi dispositivi e l'eventuale ripristino della funzionalità degli stessi; sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di metering le attività relative all'installazione e alla gestione dei sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e delle locali apparecchiature atte a consentire la telelettura.
- F. Per attività di meter reading si intende l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, elaborazione, validazione, eventuale ricostruzione, l'archiviazione, e messa a disposizione dei dati di misura ai soggetti interessati.
- G. La Delibera ha espressamente previsto la possibilità per i Titolari di impianti di misura nei Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, di cedere la titolarità dell'Impianto di misura all'impresa di trasporto alla cui rete l'Impianto risulta interconnesso.
- H. Ai sensi dell'articolo 4.4 della Delibera, laddove – come nel caso di specie – non si avvalgano della facoltà richiamata nella precedente premessa, i “titolari di impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto provvedono a sottoscrivere con l'impresa di trasporto sulla cui rete l'impianto di misura risulta allacciato, responsabile dell'attività di meter reading, uno specifico accordo di accettazione della disciplina di cui al Codice di rete. La conclusione di tale accordo costituisce condizione necessaria affinché gli impianti di consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto possano usufruire del servizio di trasporto”.
- I. Il Codice di Rete di SGI ha quindi precisato, in attuazione della Delibera che:
- a. il Titolare dell'Impianto di misura i cui impianti di consumo o di produzione gas naturale o biometano sono direttamente connessi alla rete di trasporto, ove diverso dal Trasportatore, è tenuto alla sottoscrizione di un Accordo di Metering, il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore, che prevede l'accettazione da parte del Titolare dell'Impianto della disciplina di cui al Codice di Rete in materia di servizio di misura del gas quale condizione necessaria per poter usufruire del servizio di trasporto;
 - b. il perfezionamento dell'Accordo di Metering in relazione ad uno specifico Punto di Consegna/Riconsegna e ad uno specifico Anno Termico è condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di capacità di trasporto presentate dagli Utenti, di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, presso il medesimo punto per il medesimo Anno Termico.

Tanto premesso, **le parti rappresentano e concordano quanto segue.**

- 1 l'attività di metering nei Punti di Consegna e Riconsegna allacciati alla rete di metanodotti del Trasportatore è regolata dalle disposizioni di cui alla RMTG nonché del Codice di Rete in materia di misura del gas;
- 2 i Titolari di Impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione di gas naturale o biometano sono direttamente connessi alla rete di trasporto, ove diversi dal Trasportatore, sono tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering, secondo il presente standard contrattuale riportato sul sito Internet del Trasportatore, che prevede l'accettazione da parte del Titolare dell'Impianto della disciplina di cui al Codice di Rete in materia di servizio di misura del gas quale condizione necessaria per poter usufruire del servizio di trasporto;
- 3 il perfezionamento dell'Accordo di Metering in relazione ad uno specifico Punto di

Consegna/Riconsegna e ad uno specifico Anno Termico è condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di capacità di trasporto presentate dagli Utenti, di cui al Capitolo 5, presso il medesimo punto per il medesimo Anno Termico;

- 4 l'Accordo di Metering deve essere presentato all'impresa di trasporto interconnessa prima della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5;
- 5 il Trasportatore non sottoscriverà l'Accordo di Metering con riferimento ad un Punto di Consegna/Riconsegna con il Titolare dell'Impianto di misura laddove quest'ultimo non abbia provveduto per tale Punto alla completa trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete inerente alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso. L'Accordo di Metering potrà pertanto essere perfezionato solo in relazione ai Punti per i quali sia stata trasmessa la predetta documentazione. Il Trasportatore potrà rifiutarsi di sottoscrivere l'Accordo in caso di documentazione incompleta, errata e/o non veritiera;
- 6 in caso di mancata trasmissione dell'Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6 del Codice di Rete. Sino alla effettiva chiusura, presso il Punto di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.

In base a quanto sopra rappresentato e concordato, il Titolare dell'Impianto dichiara espressamente di essere titolare degli Impianti di misura presso i Punti di Consegna/ Riconsegna indicati all'Allegato 1 al presente Accordo, in relazione ai quali:

- accetta la disciplina di cui al Codice di Rete di SGI in materia di metering che individua obblighi e responsabilità a lui direttamente riferibili in quanto titolare dell'impianto, nonché, per quanto d'interesse, la disciplina in materia di meter reading;
- si impegna pertanto al rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice di Rete, così come approvato dall'ARERA, ivi incluse eventuali modifiche dello stesso, approvate dall'Autorità;
- si impegna a rispettare la normativa e la regolazione pro tempore vigente in materia di misura e, in particolare, la deliberazione 512/2021/R/gas e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti riconoscono altresì che, nei termini meglio specificati dal Codice di Rete:

- il Titolare dell'Impianto di misura è responsabile dell'erogazione dell'attività di metering presso gli impianti nella propria titolarità indicati all'Allegato 1;
- il Trasportatore è responsabile dell'erogazione dell'attività di meter reading sul perimetro della propria rete;
- il Trasportatore è responsabile del monitoraggio, in relazione agli Impianti di misura connessi alla propria rete dell'ottemperanza alle proprie responsabilità da parte dei Titolari degli Impianti di misura, del rispetto dei requisiti minimi e ottimali e degli standard di qualità e, in caso di mancato rispetto degli stessi, applica i corrispettivi previsti dalla regolazione vigente e, nei limiti previsti dal Codice di Rete, effettua segnalazioni all'Autorità;

Fermo restando che l'accettazione della disciplina del Codice di Rete impegna le Parti al rispetto dello stesso per tutte le disposizioni in esso contenute, direttamente o indirettamente riferibili all'attività di misura, nonché al rispetto di ogni eventuale successiva modifica o integrazione dello stesso, unitamente alla pertinente normativa e/o regolazione di riferimento, di seguito si richiamano le principali disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del presente Accordo:

I. Efficacia

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui al capitolo 10 paragrafo 13 del Codice di Rete richiamati nel

successivo capo VI, l'efficacia dell'Accordo di Metering in relazione ad un Punto di Consegna/Riconsegna figurante nell'Allegato 1 viene rinnovata automaticamente di Anno Termico in Anno Termico fino all'eventuale cessione della proprietà dell'Impianto di misura ad un soggetto terzo o fino a quando il Titolare dell'Impianto non dichiarerà espressamente la volontà di non rinnovare l'Accordo di Metering per il successivo Anno Termico con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna.

II. Titolarità degli Impianti di misura presso una Pluralità di Punti di Consegna/Riconsegna

Il soggetto che sia Titolare di Impianti di misura presso più Punti di Consegna/Riconsegna, sottoscrive un unico Accordo di Metering con riferimento a tutti i Punti da lui espressamente indicati nell'Allegato 1.

Il Titolare dell'Impianto che abbia già sottoscritto un Accordo di Metering con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna, dovrà predisporre un addendum all'Accordo di metering con riferimento ad eventuali altri Impianti di misura che dovessero entrare o uscire dalla propria titolarità a seguito della cessione di un Impianto di misura esistente, ovvero della apertura/riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, addendum che dovrà esser sottoscritto dalla Parti.

III. Apertura/Riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna

In caso di apertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Accordo di Metering, ovvero il relativo addendum di cui al precedente punto II qualora il Titolare dell'impianto abbia già sottoscritto l'Accordo in relazione a uno o più Punti, dovrà essere trasmesso, opportunamente sottoscritto dal Titolare dell'Impianto, in sede di richiesta di allacciamento con riferimento a l'Impianto di misura asservito al Punto per il quale il soggetto abbia manifestato contestualmente alla presentazione della richiesta di allacciamento la volontà di realizzare/gestire l'Impianto di misura e di erogare il servizio di metering. In mancanza della formalizzazione dell'Accordo di Metering, ovvero dell'addendum all'Accordo, il Trasportatore non procederà all'avviamento del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo quanto previsto al Capitolo 6. Tali previsioni relative all'apertura di nuovi Punti di Consegna e di Riconsegna, si applicano anche ai casi di riapertura di un punto di cui al Capitolo 6 del Codice di Rete.

IV. Cessione dell'Impianto di misura

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di cedere in qualsiasi momento il proprio Impianto di misura ad altro soggetto, ivi compreso, ai sensi della RMTG, al Trasportatore interconnesso secondo le modalità, tempistiche, condizioni e termini di cui al paragrafo 15, Capitolo 10 del Codice di Rete.

Nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti del Trasportatore, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente, dal momento del perfezionamento del Contratto di Cessione, nell'esercizio del metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura e l'Accordo di metering perderà efficacia in relazione al solo Punto cui l'Impianto di misura è asservito.

Laddove la cessione avvenga nei confronti di un soggetto terzo, il Titolare dell'Impianto cedente sarà manlevato dall'esercizio dell'attività di metering e pertanto l'Accordo di metering perderà efficacia con riferimento al solo Punto a cui l'Impianto di misura oggetto di cessione è asservito.

In tali casi il Titolare dell'Impianto cedente è tenuto a darne preventiva comunicazione a SGI e a informare il nuovo Titolare dell'obbligo di sottoscrivere un Accordo di metering, con efficacia a far data dalla cessione, con l'Impresa di Trasporto per il Punto cui l'Impianto di misura oggetto di cessione è asservito e delle conseguenze che derivano dalla mancata sottoscrizione dell'Accordo stesso. Il Titolare dell'impianto risulterà responsabile, per il periodo in cui è risultato il proprietario dell'impianto di misura,

del pagamento degli eventuali corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità per l'attività di metering di cui al successivo capo X.

V. Modalità di trasmissione dell'Accordo o del relativo addendum e di comunicazione con SGI

Il Titolare dell'Impianto di misura trasmette l'Accordo di Metering (ovvero ogni relativo addendum), validamente sottoscritto con firma digitale di soggetto autorizzato, a mezzo PEC, all'indirizzo: **misura@pec.sgispa.com**

Ogni forma di attestazione/dichiarazione così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi della Delibera e del Codice di Rete dal Titolare dell'Impianto di misura, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per il Titolare dell'Impianto di misura stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dal Titolare dell'Impianto di misura.

VI. Risoluzione dell'Accordo

Ai sensi del Capitolo 10, par. 13, del Codice di Rete, l'Accordo di Metering, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, e/o non essere oggetto di rinnovo, mediante invio di comunicazione scritta al Titolare dell'Impianto di misura, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità e al relativo Utente titolare di capacità presso il Punto di Consegna/Riconsegna, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura;
2. procedura concorsuale a carico del Titolare dell'impianto di misura;
3. mancato pagamento dei corrispettivi previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità stabiliti dalla Delibera e dal Codice di Rete;
4. utilizzo improprio del sistema informativo;
5. tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel Codice di Rete, in cui la risoluzione dell'Accordo di Metering sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dal Titolare dell'Impianto di misura con la sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Per un maggior dettaglio circa l'operatività delle predette cause di risoluzione dell'Accordo si rimanda a quanto previsto dal Codice di Rete.

Fatto salvo quanto meglio precisato nel Codice di Rete, in caso di risoluzione dell'Accordo di Metering:

- l'Accordo di Metering si intende risolto anticipatamente, anche solo parzialmente laddove le circostanze che conducono alla risoluzione siano riferibili solo ad alcuni dei Punti di Consegna/Riconsegna che rientrano nell'Accordo;
- l'Utente titolare di capacità di trasporto presso il Punto di Consegna/Riconsegna non potrà usufruire del servizio di trasporto;
- il Trasportatore provvede ad avviare la procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6. In tutti i casi di risoluzione il Titolare dell'impianto di misura interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore tutti gli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione dell'Accordo di Metering.

VII. Erogazione del servizio di metering

Fatto salvo quanto ulteriormente precisato dal Codice di Rete e dalla regolazione pro tempore vigenti, il Titolare dell'Impianto di misura, in qualità di responsabile dell'attività di metering, provvede, a propria cura e carico, a:

- a. progettare e realizzare l'Impianto di misura secondo la normativa vigente al momento della realizzazione e a regola d'arte, nonché ad adeguare tempestivamente gli apparati ove imposto dalle leggi o dalla normativa sopravvenuta nelle tempistiche dalla stessa previste anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli di servizio;
- b. mettere in servizio le apparecchiature di nuova installazione subordinatamente all'esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell'ambito della normativa vigente al momento della realizzazione;
- c. esercire l'Impianto di misura in modo da garantire nei confronti dell'Impresa di Trasporto la puntuale ed affidabile generazione e trasmissione dei dati di misura assicurando il rispetto dei livelli di servizio, e attivandosi tempestivamente per il pronto ripristino delle funzionalità delle apparecchiature in caso di guasto;
- d. effettuare la manutenzione prevista dalla normativa vigente e conservare attestazione delle attività svolte. A tal fine il responsabile dell'attività di metering predispone annualmente il Piano di Manutenzione riportante le attività previste sull'Impianto di misura e i relativi periodi di esecuzione per l'anno termico successivo;
- e. garantire che la messa a disposizione dei dati di misura all'Impresa di Trasporto sia effettuata secondo le modalità e con le tempistiche previste dal Protocollo dei Flussi Informativi pubblicato sul sito internet di SGI;
- f. corrispondere gli importi fatturati a suo carico, nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, nei termini e con le modalità previsti dal Codice di Rete;
- g. trasmettere le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete con le modalità e frequenze ivi precisate.

Ferma restando la conformità degli Impianti di misura alle disposizioni di legge e normative applicabili al momento della realizzazione e/o dell'eventuale modifica, la RMTG, al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabilità della misura, individua dei requisiti di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, riferiti all'attività di metering, distinti in (i) requisiti minimi - basati sulla normativa tecnica applicabile - ritenuti adeguati a garantire il rispetto dei livelli di qualità di servizio e (ii) requisiti ottimali, più stringenti rispetto a quelli minimi. Tali requisiti riportati al par. 5 del Capitolo 10 del Codice di Rete, non sono di natura vincolante ma assumono rilievo ai fini della determinazione degli importi che i responsabili dell'attività di metering sono tenuti a versare al Trasportatore in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio, di cui al successivo capo X.

VIII. Erogazione del servizio di meter reading

L'attività di meter reading è effettuata dal Trasportatore secondo quanto previsto e come precisato al paragrafo 7.2 del Capitolo 10 del Codice di Rete; il Titolare dell'Impianto dichiara di averne preso visione e di accettare tali condizioni e modalità.

IX. Standard di qualità del servizio

L'erogazione del servizio di misura da parte dei responsabili della attività di metering e meter reading è soggetta al rispetto di livelli di qualità del servizio, stabiliti dalla RMTG al fine di garantire l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestiva disponibilità delle misure nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio erogato nei punti di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto. I livelli di qualità del servizio rappresentano le performance richieste nell'erogazione del servizio, il cui mancato raggiungimento comporta l'applicazione dei corrispettivi di cui al successivo capo X.

Il livello di qualità del servizio di metering è monitorato attraverso gli indicatori specifici di cui al

paragrafo 8 del Capitolo 10 del Codice di Rete, che il Titolare dell'Impianto dichiara di aver preso in visione e di accettare. Al fine della verifica del rispetto di tali livelli di qualità, il responsabile dell'attività di metering classifica e documenta oggettivamente eventuali casi di mancato rispetto degli stessi con riferimento alle cause di cui al paragrafo 8 del Capitolo 10 del Codice di Rete.

Il livello di qualità del servizio di meter reading è monitorato attraverso gli indicatori specifici di cui al paragrafo 3 del Capitolo 13 del Codice di Rete.

X. Corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità per l'attività di metering

Ai sensi dell'articolo 12 della RMTG, in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio per l'attività di metering per cause imputabili al responsabile del metering, come definite al paragrafo 8 del Capitolo 10 del Codice di Rete, il responsabile dell'attività di metering è tenuto a corrispondere all'Impresa di Trasporto interconnessa l'importo economico determinato secondo quanto indicato al Capitolo 10, par. 9, del Codice di Rete.

Ciascun corrispettivo è applicato in misura maggiorata del 30% qualora non siano rispettati tutti i requisiti minimi riportati per ciascun indicatore di cui alla tabella 8 del Capitolo 10, ovvero in misura ridotta del 50% qualora siano rispettati, oltre a tutti i requisiti minimi, anche tutti i requisiti ottimali previsti per ciascun indicatore dalla medesima tabella.

La suddetta maggiorazione si applica agli Impianti di misura:

- a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia con più di 20 anni) entro il 31 dicembre 2019;
- b) realizzati a decorrere dal 1° marzo 2020;
- c) sottoposti, successivamente al 1° marzo 2020, a "modifica sostanziale" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020, a decorrere dall'anno successivo alla modifica sostanziale;
- d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1° gennaio 2020, a decorrere dall'anno successivo al termine della vita utile.

Qualora, in esito ad un'ispezione in loco, SGI verifichi la non veridicità o l'incompletezza delle informazioni fornite su base documentale dal responsabile dell'attività di metering con riferimento ai requisiti minimi e ottimali, i corrispettivi vengono dimensionati con una maggiorazione del 50% per il periodo per cui la dichiarazione è risultata non veritiera.

Per ogni ulteriore indicazione in merito ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità per l'attività di metering e per le modalità di fatturazione dei corrispettivi si rimanda a quanto previsto dal Codice di Rete.

XI. Coordinamento operativo

L'Impresa di Trasporto, anche laddove non sia titolare dell'Impianto di misura, ha diritto ad accedere all'Impianto di misura al fine di effettuare le attività di competenza in qualità di responsabile delle attività di meter reading e di monitoraggio, nonché per l'installazione e la manutenzione di eventuali apparecchiature di sua proprietà.

Il Titolare dell'Impianto di misura è tenuto a garantire l'accesso al Trasportatore secondo quanto precisato nella "Procedura di accesso agli impianti di misura" (di seguito Procedura) resa disponibile sul sito internet del Trasportatore medesimo, nonché ad assicurare a tal fine la propria collaborazione anche mediante la trasmissione all'Impresa di Trasporto delle informazioni previste dalla suddetta Procedura. Il Titolare dell'Impianto è altresì tenuto a garantire l'adeguata manutenzione degli Impianti di misura e degli apparati funzionali alla misura (quali ad esempio sistema di filtraggio e impianto di riduzione), nonché ad adoperarsi per evitare il danneggiamento di eventuali apparati e strumenti di

misura di proprietà dell'Impresa di Trasporto.

L'Impresa di Trasporto pianifica le proprie attività e adotta modalità di intervento che consentano di ridurre al minimo l'interruzione dei flussi di gas nonché le interferenze con le attività degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito. A tal fine l'Impresa di Trasporto si coordina con il Titolare dell'Impianto di misura comunicando le proprie necessità di accesso e di intervento secondo quanto previsto nella Procedura.

Al fine di consentirne la partecipazione in contraddittorio, il Titolare dell'Impianto di misura fornisce conferma all'Impresa di Trasporto dell'effettuazione di ciascuna delle attività previste dal Piano di Manutenzione relative al proprio impianto con almeno 15 giorni di anticipo.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Titolare dell'Impianto di misura comporta – previa diffida – la risoluzione dell'Accordo di Metering, secondo quanto previsto al capitolo 10, par. 13 del Codice di Rete.

XII. Forza maggiore – Risoluzione delle controversie

Fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, con riferimento alla Forza Maggiore e alla risoluzione delle controversie si rimanda alle previsioni del Capitolo 18 del Codice di Rete che, in quanto applicabili, trovano applicazione in relazione al presente Accordo.

Le Parti convengono altresì quanto segue.

(i) Responsabilità amministrativa

Il Titolare dell'Impianto dichiara di essere a conoscenza del fatto che SGI ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (il “**Modello**”), con il relativo Codice Etico (liberamente consultabile e stampabile sul sito internet www.gasdottitalia.it), che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver ricevuto e di aver compreso.

Il Titolare dell'Impianto aderisce ai principi di cui al predetto Modello e Codice Etico e si impegna ad attenersi ed a rispettare, nonché a far rispettare anche ai suoi amministratori, dipendenti e/o eventuali collaboratori, i relativi contenuti, principi e procedure, così come - più in generale - si impegna a conformarsi e a rispettare tutta la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ivi inclusa - qualora applicabile - quella di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità della SGI o di ogni sua società controllata o consociata, conseguente alla commissione di reati.

Si impegna altresì a comunicare senza indugio ad SGI (al seguente indirizzo: odv@sgispa.com) qualsiasi violazione o tentata violazione di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico di SGI.

Resta altresì inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti alinea nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente Contratto potrà essere risolto dalla parte non inadempiente per fatto e colpa della parte inadempiente e tale parte inadempiente sarà tenuta a risarcire e tenere indenne la parte non inadempiente, per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

(ii) Antiriciclaggio

SGI dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Titolare dell'impianto dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente Accordo.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Titolare dell'Impianto costituisce inadempimento al presente Accordo.

Conseguentemente a SGI è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente l'Accordo in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Titolare dell'Impianto relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di SGI il diritto di addebitare al Titolare dell'Impianto tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Accordo.

(iii) Privacy

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Titolare dell'impianto ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, presta il suo consenso espresso ed informato a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento previste.

Ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, SGI è Titolare del trattamento dei dati.

I dati personali raccolti, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell'esecuzione della prestazione, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità connesse con quanto previsto dal presente Accordo. A questo riguardo il Titolare dell'Impianto dà atto di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da SGI. Ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016 e resa disponibile sul sito Internet di SGI.

(iv) Sistemi informativi

Con riferimento a quanto previsto al Capitolo 18, par. 4 e 6, del Codice di Rete in tema di limitazione della responsabilità e forza maggiore, si precisa che SGI non risponde delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da interruzioni dei servizi informatici messi a disposizione del Titolare dell'Impianto in esecuzione dell'Accordo dovute a causa di forza maggiore o ad altra causa non imputabile alla medesima SGI, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo: sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento del servizio telefonico, o di erogazione dell'energia elettrica, malfunzionamenti della rete internet o del fornitore del servizio internet, ovvero del software utilizzato per lo svolgimento dello specifico servizio informatico, serrate o scioperi, anche del personale di SGI, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di Autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giuridica o fatti di terzi, ivi compresi attacchi cyber ai sistemi informatici, o altre cause non direttamente imputabili a SGI.

Il Titolare dell'Impianto si impegna per tutta la durata del presente Accordo a garantire adeguati livelli di sicurezza della propria rete e dei sistemi informativi utilizzati, al fine di preservare la riservatezza e l'integrità dei dati nonché la disponibilità dei servizi prestati o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi. Allo stesso tempo, il Titolare dell'Impianto si impegna a emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati, collaboratori, consulenti, Subappaltatori, Subcontraenti, e/o società affiliate, che a qualsiasi titolo accedono alla rete o ai sistemi informatici, in ordine al corretto utilizzo della rete, dei sistemi informativi e dei dati di SGI.

Nel caso in cui si verificano eventi dai quali possa derivare una compromissione dei livelli di sicurezza garantiti da SGI, il Titolare dell'impianto è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla medesima SGI fornendo osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino.

Del pari, nel caso in cui SGI individui una compromissione dei livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi del Titolare dell'Impianto, che potrà anche essere desunta da informazioni pubbliche e che potrebbe avere diretti impatti sulla sicurezza di SGI, sarà tenuta a comunicarlo al Titolare dell'Impianto, con contestuale richiesta di fornire, entro i successivi 15 giorni, osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, il Titolare dell'impianto si impegna a provvedere alla tempestiva messa in sicurezza della propria rete e dei propri sistemi informativi, in particolare con riferimento alla parte degli stessi interessata/utilizzata nell'ambito dei rapporti in essere con SGI.

In caso di impossibilità di ripristino degli adeguati livelli di sicurezza ovvero nel caso in cui tali livelli non siano più ritenuti adeguati da SGI, quest'ultima si riserva la facoltà di verificare se ricorrano i presupposti per la risoluzione dell'Accordo ai sensi del Capitolo 18, del Codice di Rete, fermi i diritti per il risarcimento degli eventuali danni, derivanti da comportamenti del Titolare dell'impianto qualificabili come dolo o colpa grave.

Con riferimento a quanto previsto da questo articolo, sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla regolazione e dal Codice di Rete pro tempore vigente.

Milano, il _____

Società Gasdotti Italia S.p.A.

Titolare dell'Impianto
Timbro e firma

Il presente Accordo è conforme alla normativa di settore e in particolare alla Deliberazione e al Codice di Rete SGI approvato da ARERA

Per quanto possa occorrere, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, il Titolare dell'Impianto dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, le seguenti disposizioni:

- V – Modalità di trasmissione dell'Accordo o del relativo addendum e di comunicazione con SGI
- VI – Risoluzione dell'accordo
- X – Corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità per l'attività di metering
- (iv) – Sistemi informativi

Milano, il _____

Società Gasdotti Italia S.p.A.

Titolare dell'Impianto
Timbro e firma

